



**CITTÀ DI CARMAGNOLA
CITTA METROPOLITANA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 46 DEL 28 / 05 /2010
MODIFICATO CON DELIB. CC .N. 30 DEL 27/03/2018**

Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 capo II
e successive modificazioni ed integrazioni

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Classe del Comune
- Art. 3 Concetto di occupazione
- Art. 4 Oggetto della tassa
- Art. 5 Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 Determinazione delle tariffe

CAPO II - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- Art. 7 Costituzione del diritto di occupazione - Regime giuridico
- Art. 8 Autorizzazioni e concessioni
- Art. 9 Scopo delle occupazioni
- Art. 10 Intralci alla circolazione
- Art. 11 Occupazioni con vetture da piazza o private
- Art. 12 Caratteri delle occupazioni
- Art. 13 Modalità di richiesta delle concessioni e autorizzazioni - Doveri del concessionario
- Art. 14 Rappresentanti del Concessionario - Trasferimenti delle Concessioni
- Art. 15 Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 16 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 17 Decadenza dalle concessioni od autorizzazioni
- Art. 18 Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni
- Art. 19 Revoca
- Art. 20 Procedura ed effetti del provvedimento di revoca
- Art. 21 Occupazioni abusive

CAPO III - APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 22 Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione
- Art. 23 Graduazione della tassa
- Art. 24 Commisurazione della tassa
- Art. 25 Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe
- Art. 26 Passi carrabili
- Art. 27 Distributori di carburante
- Art. 28 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 29 Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse
- Art. 30 Occupazioni temporanee – Disciplina
- Art. 31 Occupazioni temporanee – Tariffe
- Art. 32 Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti
- Art. 33 Occupazioni effettuate in aree di mercato
- Art. 34 Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici

	Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
Art. 35	Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Art. 36	Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati allo esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi
Art. 37	Occupazioni temporanee con cantieri per la messa a dimora le condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, e di cantieri relativi ad opere di interesse privato
Art. 38	Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio
Art. 39	Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili
Art. 40	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
Art. 41	Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni
Art. 42	Occupazione nei mercati – Norme di rinvio
Art. 43	Esenzioni e riduzioni

CAPO IV - DENUNCIA, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 44	Denuncia dell'occupazione permanente
Art. 45	Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
Art. 46	Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee
Art. 47	Riscossione mediante convenzione
Art. 48	Accertamenti e riscossione coattiva della tassa - Contenzioso
Art. 49	Rimborsi
Art. 50	Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa
Art. 51	Funzionario responsabile - Rappresentante dei concessionari
Art. 52	Sanzioni e interessi

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53	Normativa di rinvio
Art. 54	Norme abrogate
Art. 55	Efficacia della norma

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1 Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi degli art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2 Con esso il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di seguito detta semplicemente tassa, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 Classe del Comune.

1 Ai fini dell'applicazione della tassa il Comune di Carmagnola, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31/12/2008 una popolazione residente di n. 27.923 unità, appartiene alla classe 4.

Art. 3 Concetto di occupazione.

1 Per occupazione si intende ogni fatto che, per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti ad esso, costituisca a favore del Concessionario una utilizzazione particolare del bene concesso, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento di esso.

Art. 4 Oggetto della tassa.

1 Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2 Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4 Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo il Comune una popolazione residente al 31/12/2008 superiore a 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e della Città metropolitana che attraversano il centro abitato del Comune.

5 Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Salvo quanto disposto al comma precedente, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti alle Province e al demanio statale.

6 E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche od a particolari categorie di esse, un canone di concessione commisurato alle superfici utilizzate, al tipo di utilizzo ed alla zona dove si realizza l'occupazione.

L'esercizio di tale facoltà sarà regolamentato dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Art. 5 – Soggetti attivi e passivi.

1 La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza di tali atti, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 6 – Determinazione delle tariffe.

1 Le tariffe sono adottate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2 In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II

Concessioni ed autorizzazioni.

Art. 7 Costituzione del diritto di occupazione-Regime giuridico.

1 Nessun diritto esclusivo di occupazione è costituito senza il rilascio di autorizzazione o di concessione e, di regola, senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione e di autorizzazione.

2 Le concessioni e le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre rilasciate dal Comune fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, essendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 8- Autorizzazioni e concessioni.

1 Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione rilasciata in forma scritta, salvo quelle sui mercati al minuto.

2 Per le occupazioni che non necessitano di autorizzazione scritta la ricevuta di pagamento della tassa sostituisce l'autorizzazione.

3 Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate (con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade) sono subordinate ad apposito atto di concessione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

Art. 9 – Scopo delle occupazioni.

1 Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo lecito, come ad esempio l'esercizio di attività economiche, l'impianto di un cantiere edile, l'installazione di giostrre, giochi, spettacoli e intrattenimenti pubblici, la raccolta di firme, e simili.

2 Sono in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni all'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Art. 10 – Intralci alla circolazione.

1 Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e dei pedoni sulle vie, piazze e spazi

pubblici, di non creare ingorghi alla circolazione, di non impedire l'accesso a case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati in genere.

2 La sosta breve dei veicoli su area pubblica per il carico e lo scarico di merci e materiali necessari per l'esercizio di attività economiche non è soggetta a tassazione, salvo il caso in cui l'unità produttiva sia tenuta per legge a disporre di aree di servizio proprie.

In ogni caso, tale tipo di sosta dovrà avvenire in modo da ridurre al minimo l'intralcio al transito ed essere limitata al tempo strettamente indispensabile al carico ed allo scarico.

Art. 11 – Occupazioni con vetture da piazza o private.

1 Le aree di stazionamento delle autovetture e le aree destinate a parcheggio sono stabilite dal Comune.

I parcheggi pubblici sono destinati alla libera utilizzazione da parte della collettività nel rispetto rigoroso della loro utilizzazione.

Essi possono essere affidati in concessione pluriennale a soggetti privati con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2 Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio può essere assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

Art. 12 – Caratteri delle occupazioni.

1 Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/91 sono disciplinate dalle norme di attuazione della stessa.

In tutti i casi esse si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- d) per la durata massima di anni 20.

2 Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

3. In ogni caso spetta al Comune la facoltà di revoca delle autorizzazioni o delle concessioni all'occupazioni nel caso in cui il titolare di esse si renda responsabile dell'inosservanza delle disposizioni regolamentari o delle

condizioni stabilite dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 13 – Modalità di richiesta delle concessioni e Autorizzazioni – Doveri del concessionario.

1 Chiunque intenda occupare suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio o spazi sovrastanti o sottostanti, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda al Comune ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

2 La domanda deve essere redatta su carta bollata utilizzando i moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- generalità, C.F., domicilio e numero di telefono del richiedente,
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione,
- la durata di essa, l'ubicazione e le dimensioni dello spazio che si intende occupare, che dovranno limitarsi allo spazio strettamente indispensabile al raggiungimento dello scopo,
- la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente realizzare con gli elaborati tecnici,
- il disegno e la fotografia dell'eventuale oggetto con il quale s'intende occupare lo spazio richiesto,
- autorizzazione del proprietario o dell'amministratore dell'immobile eventualmente interessato all'installazione.

3 Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza,
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta nelle dovute forme prima della scadenza,
- c) custodire e tutelare da ogni eventuale danno il bene oggetto di concessione. A tale scopo egli è tenuto ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Comune,
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi,
- e) evitare intralci o danni al transito di veicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo,
- f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato,
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata o accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo art. 47 del presente Regolamento,
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, lo stesso dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o relativi al proprio patrimonio,
- i) eseguire i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto evitando inconvenienti e spese al Comune, che in ogni caso faranno carico al concessionario stesso.

Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle già in essere la nuova concessione si intenderà come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- 1) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- j) mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti ed evitare l'uso di mezzi di diffusione sonora eccessivamente rumorosi.
- k) evitare modalità con cui viene effettuata l'occupazione in contrasto con l'estetica ed il decoro cittadino.

4 Il Comune potrà comunque subordinare il rilascio della concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a suo favore per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

I criteri per la determinazione della misura di tale deposito saranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

5 Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta – sempre secondo tariffa – al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte.

6 Il Comune per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.

7 L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi di cui all'art. 2 della Legge 241/90 nel termine di 60 g. dal ricevimento dell'istanza.

Anche il diniego sarà comunicato nel termine sopraindicato con adeguata motivazione.

Art. 14 - Rappresentanti del Concessionario - Trasferimenti delle Concessioni.

1 Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentate da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente all'atto della domanda od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

2 E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario con il consenso della Amministrazione

e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi di cui al presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 15 – Norme per l'esecuzione dei lavori.

1 Esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari il concessionario, oltre ad osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento per la manomissione dei manufatti comunali e quelle ulteriori stabilite dall'Ufficio Tecnico dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, dai quali nessuna responsabilità discenderà a carico del Comune.

2 Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza.

La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione scritta e fermo comunque l'obbligo di adempiere per intero alle condizioni contenute in quest'ultima.

3- Demolizione ed uso di opere esistenti.

In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dal Comune, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accertarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di specifico corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

4 L'uso di beni comunali comporta altresì per il concessionario l'obbligo della loro continua manutenzione e della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in normali condizioni d'uso, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 16 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni

1 Le concessioni permanenti hanno durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell'atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

Le autorizzazioni temporanee sono accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

2 La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a indennizzo sorta.

Art. 17 – Decadenza dalle concessioni od autorizzazioni.

1 Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza e la violazione delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, comportano la decadenza dal diritto di occupazione.

La decadenza si verifica anche allorché:

- a) l'interessato non abbia adempiuto a quanto stabilito nell'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia provveduto al versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
- b) il concessionario non si sia avvalso della concessione accordatagli entro i sei mesi dal rilascio;
- c) avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o di altro Ente pubblico.

2 Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

Art. 18- Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni.

1 Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile del Comune.

Art.- 19 – Revoca.

1 Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione.

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, si applica la normativa prevista in materia edilizia.

2 La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione del rateo della tassa pagato in anticipo, esclusi qualsiasi altra indennità, interessi o risarcimento.

Art. 20- Procedura ed effetti del provvedimento di revoca

1 La revoca è disposta da Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

2 Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato un congruo termine, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

Art 21- Occupazioni abusive.

1 Sono considerate abusive le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2 Accertatasi una qualsiasi occupazione abusiva sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, senza pregiudizio di ogni altra azione necessaria a tutela degli interessi del Comune.

3 Oltre alla diffida ed all'ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento Verbale di accertamento di Violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 22 – Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione.

1 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2 Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 23 – Graduazione della tassa.

1 La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono classificate, sentita la commissione edilizia, in n. 3 categorie, di cui all'Allegato A).

2 La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 24 – Commisurazione della tassa.

1 La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista all'art. 23 comma 1 del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2 Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

3 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

4 Per l'installazione di tende o simili poste a copertura di aree già soggette a tassazione temporanea, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo è determinata con riferimento alla sola parte di esse sporgente dal suolo tassato.

Art. 25 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe.

1 Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure indicate nell'Allegato B), del presente Regolamento, Tabella 1:

- a) occupazioni di suolo:- Tariffa base;
- b) Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta al 50%.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione al 30% alla tariffa di cui alla lettera a) in Tabella 2.

3 Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1 lettere a) e b) ed al comma 2.

4 Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 26 – Passi carrabili:

1. Ai sensi dell'art. art. 44, comma 4 e ss. del D.Lgs. 507/1993, che disciplina la normativa T.O.S.A.P. in tema di passi carrabili, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

2. In applicazione della disposizioni dettate dall'art. 3, comma 63 L. 28 dicembre 1995 n. 549, lett. a) e lett. d), il Comune di Carmagnola non applica la T.O.S.A.P. ai passi carrabili, anche con effetto retroattivo sin dal 1997, in considerazione del fatto che, a prescindere dalle disposizioni regolamentari

introdotte in precedenza, il Comune stesso, non ha di fatto mai dato seguito alla riscossione della T.O.S.A.P. sui passi carrabili;

Art 27 – Distributori di carburante

1 La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in Allegato b) in Tabella 6.

2 La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di esse.

5 La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 25 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6 Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui all'articolo 25 comma 1 lettera a) in Tabella 7.

La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Art. 28 Impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.

1 Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale di cui all'allegato b) in Tabella 8.

Art. 29 – Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

1 Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura di cui all'Allegato b) tabella 9.

2 Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

3 Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, le condutture, i cavi e gli impianti.

Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una tantum per le spese di costruzione delle gallerie pari al 50% delle spese medesime.

Art. 30 – Occupazioni temporanee – Disciplina

1 Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23 comma 1 del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime e alla redditività connessa alle diverse ore del giorno.

2 I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono in sede di prima approvazione stabiliti nel presente regolamento. Essi potranno successivamente essere revisionati dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle effettive esigenze e redditività.

3 In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 40 %.

Art. 31 – Occupazioni temporanee – Tariffe

1 La tassa di occupazione temporanea si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa di cui all'Allegato b) in tabella 11:

- a) occupazione temporanea di suolo:-Tariffa base;
- b) per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50% alla tariffa base di cui alla lettera a) in tabella 11.

2 Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui alla lettera a) in tabella 12.

Art. 32 – Occupazioni effettuate in occasioni di Fiere e Festeggiamenti.

1 Alle occupazioni temporanee effettuate in occasione della Fiera Primaveraile Ortoflora, Settembre Carmagnolese, ed altre manifestazioni individuate dalla Giunta Municipale si applica l'aumento del 50% alla tariffa di cui all'art. 31 che precede, come in Allegato b tabella 13.

2 Detto aumento non si applica all'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Art. 33 – Occupazioni effettuate in aree di mercato.

1 Per le occupazioni temporanee realizzate in aree destinate dal Comune ai mercati, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura prevista all'Allegato b) in Tabella 14 lett. a) e b).

Art. 34 – Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi, Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

1 Per le occupazioni temporanee attuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli art. 31, 32 e 33 che precedono, come indicate all'Allegato b) in Tabella 15.

Art. 35 – Occupazioni effettuate con installazioni di Attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

1 Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% alle tariffe di cui all'art. 31 che precede, come indicato nell'Allegato b) in Tabella 16.

Art. 36 – Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati allo esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

1 Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di

esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all'Allegato b) in Tabella 21:

- 1) – Fino ad 1 km e fino a trenta giorni :Tassa complessiva come in tariffa;
- 2) – Superiore ad 1 km e fino a trenta giorni:Tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%;

2 Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la Tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|--|------------------------|
| a) Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni | maggiorazione del 30% |
| b) Occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni | maggiorazione del 50% |
| c) Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni | maggiorazione del 100% |

Art 37 – Occupazioni temporanee con cantieri per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, e di cantieri relativi ad opere di interesse privato.

1 Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi destinati all'esercizio, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all'Allegato b) in Tabella 17.

2 Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc...., non finalizzati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall'art. 31 del presente regolamento.

Art 38 – Occupazioni con autovetture ad uso privato su aree destinate a parcheggio

1 Alle occupazioni temporanee con autovetture di uso privato effettuate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'Allegato b) in Tabella 18.

Art. 39 – Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edili.

Alle occupazioni temporanee attuate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all'art. 31 del presente Regolamento, come espresse nell'Allegato b) in Tabella 19.

Art 40 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dello 80% sulla tariffa di cui all'art. 31 presente Regolamento, come nell'allegato b in Tabella 20.

Art 41 – Occupazioni superiori a trenta giorni o ricorrenti – Convenzioni.

1 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 e 40.

2 La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune ovvero tra l'eventuale Concessionario del Servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 47.

Art 42 – Occupazione nei mercati – Norme di rinvio.

1 Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tariffa.

2 Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art 43 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dalla tassa :
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Città Metropolitane e Province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.91 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, i vasi di fiori collocati dai privati ad integrazione dell'arredo urbano espressamente autorizzati dal Comune;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune ed alla Città Metropolitana al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali
- g) -----ABROGATO-----

2 Gli aventi diritto all'esenzione nella domanda di concessione od autorizzazione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato, fermo restando l'obbligo delle istanze di cui all'art 13 del presente Regolamento.

3 Sulle occupazioni temporanee effettuate mediante tabelloni che pubblicizzano prevalentemente manifestazioni organizzate dal Comune e che recano anche pubblicità commerciale, si applica la riduzione del 50% rispetto alla tariffa.

CAPO IV

DENUNCIA, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO.

Art. 44 – Denuncia della occupazione permanente.

1 Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'art 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e ,comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2 L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art 45.

3 Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 45 – Versamento della tassa per le occupazioni permanenti.

1 Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2 La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente;

eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art 46 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee.

1 Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art 45, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all' art 41 e disciplinato dal successivo art 47.

2 Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che esercitano l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art 7 comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n 248, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art 47 – Riscossione mediante convenzione

1 Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risultati dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso le tariffe di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 e 40 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

2 La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 45 comma 1 e 46 del presente Regolamento.

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 51 e con le modalità di cui agli articoli. 45 comma 1 e 46 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

L'istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, richiesta per superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3 La convenzione deve essere stipulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio e dallo stesso messi a

disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 48 – Accertamenti e riscossione coattiva della tassa - Contenzioso.

1 Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti ed apposito avviso di accertamento notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui agli articoli 45 comma 1 e 46 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2 Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3 Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica sia d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4 Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5 Avverso gli avvisi di rettifica ovvero d'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.L.gs.n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente per territorio.

6 La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione secondo le modalità previste all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

7 Si applica l'art. 2752 del codice – Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.

Art. 49 – Rimborsi

1 I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. I termini per provvedere al rimborso delle somme eventualmente dovute ai contribuenti, sono fissati nel limite massimo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, sulla base della data di acquisizione al protocollo dell'ente.

2 Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, da applicarsi in ragione giornaliera con decorrenza dalla data di scadenza dei termini di rimborso di cui al comma precedente. In caso di riscontro d'ufficio, il termine per il riconoscimento degli interessi in favore del contribuente decorrere dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

3 I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00 per anno.

Art. 50 – Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1 Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lettera c) della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

2 A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del servizio.

3 Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 46 comma 2 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art 51 – Funzionario responsabile - Rappresentante dei concessionari.

1 Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3 Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

4 Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5 Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art 52 – Sanzioni e interessi

1 Entro gli stessi termini di cui all'art. 48 comma 3 devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni.

4 Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, maggiorato del 3%, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

5 In caso di grave o reiterata violazione di norma di legge o regolamento, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione o della concessione.

6 E' in ogni caso disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso di installazioni di spettacoli viaggianti che non moderino il volume delle emissioni sonore o che non le cessino del tutto dopo le ore 23.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 – Normativa di rinvio

1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali, regionali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

2 Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 54 – Norme abrogate

1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 55 – Efficacia della norma

1 Il presente Regolamento entra in vigore e presta i propri effetti, dal 1° gennaio dell'anno di approvazione, se la stessa è avvenuta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ovvero, in tutti gli altri casi, dalla data di pubblicazione del Regolamento all'albo pretorio del comune.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle modifiche approvate dal Consiglio comunale.